REGOLAMENTO (CEE) N. 48/90 DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 1990

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3845/89 [2], in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualisiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21° giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 1990.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 2.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Softwre per il tempo libero sotto forma di dischi registrati destinati a macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione.	8524 90 91	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 6 del capitolo 85, nonché dalla definizione dei codici NC 8524, 8524 90 e 8524 90 91.
2. Schermo a matrice di punti composto da uno strato di cristalli liquidi tra due fogli o lastre di vetro con un numero di punti (presentati in righe e colonne), completato da tecnologia C-MOS.	8531 20 91	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dalla definizione dei codici NC 8531, 8531 20 e 9531 20 90.
3. Lampada spia munita di due spinotti di connessione e costituita da un involucro di plastica (traslucida) colorato (30 mm di lunghezza e 8 mm di diametro) nel quale è inserita una fonte luminosa composta da una lapada a effluvi e da due resistenze. La spia viene montata negli elettrodomestici per indicare che l'apparecchio è allacciato alla corrente elettrica. La spia può essere utilizzata per impianti di 220 e 380 V.	8531 80 90	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 f) del capitolo 94, nonché dalla definizione dei codici NC 8531, 8531 80 e 8531 80 90. La lampada spia è più di una lampada elettrica della voce NC 8539. Essa è del tipo usato per indicare la presenza di energia elettrica in diversi apparecchi e deve quindi essere considerata come un apparecchio elettrico di segnalazione visiva della voce NC 8531.
4. Elemento ottico costituito da una lente di forma ottagonale in resina acrilica fissata su un semplice supporto metallico del tipo usato nell'assiemaggio di retroproiettori; come tale detto elemento ottico è considerato montato.	9002 90 91	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dalla definizione dei codici NC 9002, 9002 90 e 9002 90 91.